



**Regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di laurea triennale  
affendenti al Dipartimento di Giurisprudenza**

**Art. 1 - Prova finale**

1. Il presente Regolamento disciplina la prova finale per il conseguimento della Laurea nei corsi di laurea triennale affendenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, nel rispetto della legge, dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento Didattico d'Ateneo.

2. La prova finale per il conseguimento della Laurea triennale consiste nella discussione, davanti ad una commissione costituita nell'ambito di un appello d'esame ordinario, di un tema scelto dallo/a studente, rientrante in una disciplina del piano di studi seguito. Lo sviluppo del tema prescelto, quale che sia la modalità di presentazione, avviene sotto la guida di un/a relatore/trice e in lingua italiana o, previo consenso del/la relatore/trice, motivato sulla base del percorso formativo compiuto dallo/a studente, in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca.

**Art. 2 - Attribuzione dell'argomento della prova finale.**

1. L'argomento della prova finale può essere attribuito, su istanza dello/a studente interessato/a, che abbia conseguito almeno 120 CFU, da un/a docente di ruolo o da un/a ricercatore/trice, anche a tempo determinato, nonché da un/a docente a contratto, titolari di insegnamento nell'ambito del corso di studi.

2. I/Le docenti il cui carico di prove finali assegnate sia superiore a dieci possono subordinare ulteriori attribuzioni al progressivo esaurimento di quelle in corso. Al riguardo, il/la Direttore/rice di Dipartimento e il/la Presidente del Corso di Studi svolgono gli opportuni compiti di verifica e controllo. L'assegnazione del tema della prova finale non può in alcun modo essere condizionata al possesso di una particolare media negli esami di profitto.

**Art. 3 - Ammissione alla prova finale.**

1. Per essere ammesso/a alla prova finale, lo/a studente interessato/a deve, almeno 45 gg prima della data dell'appello in cui intende sostenere la prova finale, inserire *online*, rispettando la procedura descritta – alla pagina specificamente dedicata alle «domande di laurea *online*» – sul sito Internet dell'Ateneo:

- le indicazioni attestanti il titolo della prova finale (in lingua italiana ed inglese) e il nominativo del/la relatore/rice;
- una relazione di sintesi relativa al tema prescelto (massimo 500 parole)

**Art. 4 - Commissione esaminatrice e valutazione**

1. La commissione esaminatrice della prova finale, è formata da almeno due componenti, individuati nell'ambito della Commissione di esami di profitto dell'insegnamento nel cui ambito è stato sviluppato il tema scelto dal/la studente. È presieduta dal/la docente titolare dell'insegnamento nell'ambito del quale si svolge la prova finale. La Commissione può essere altresì integrata da docenti e/o ricercatori/trici e da esperti/e esterni/e segnalati/e dal/la relatore/rice. Il/la Presidente della Commissione assicura la piena regolarità dello svolgimento della prova, l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti dall'art. 5, nonché la tempestiva registrazione *online* dei verbali della seduta.

4. Al termine della discussione, la Commissione assegna il punteggio della prova,



riconoscendo fino ad un massimo di sette punti. In particolare, ai fini dell'assegnazione del punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri: 0-2: sufficiente; 3-4: discreto; 5-6: buono; 7: ottimo. la Commissione può altresì proporre l'attribuzione della lode e dell'encomio.

5. La valutazione della Commissione forma oggetto di un verbale che viene trasmesso dal/la Presidente alla Segreteria Studenti.

#### **Art. 5 – Commissione di Laurea e deliberazione del voto finale.**

1. Almeno quindici giorni prima della seduta di laurea, lo/la studente, oltre alla prova finale, deve aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi e procedere con il pagamento del provento per il rilascio della pergamena di laurea, secondo la procedura prevista per l'iscrizione alla seduta di laurea.

2. Il voto finale è espresso in centodecimi. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi (66/110).

3. Il voto finale è calcolato in base alla somma dei seguenti valori:

a) la media ponderata, approssimata per eccesso, dei voti riportati dal candidato nelle prove di profitto, espressa in centodecimi. Ove il risultato finale sia più favorevole allo studente, sono esclusi dal calcolo della media il migliore ed il peggiore voto riportati nelle prove di profitto corrispondenti a 6 CFU ciascuno. In caso di esclusione di un voto comprensivo di lode, quest'ultima è altresì esclusa dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla lett. d;

b) il punteggio deliberato dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 4;

c) un punto per il conseguimento della laurea in corso;

d) 0,10 punti per ogni lode conseguita in un esame opzionale; 0,20 punti per ogni lode conseguita in un esame fondamentale;

e) 0,50 punti se lo studente ha acquisito almeno 5 crediti per attività formative extracurricolari documentate (quali, a titolo esemplificativo, corsi extracurricolari, corsi FSE, seminari e *summer school*);

f) per il periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi dell'Unione europea, quali Erasmus Plus o Erasmus Placement, o comunque sulla base di accordi di scambio internazionali, allo Studente saranno riconosciuti alternativamente:

- 0,25 punti se ha acquisito all'estero almeno 6 CFU, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi;

- 0,50 punti se ha acquisito all'estero almeno 18 CFU, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi redatta in lingua straniera, d'intesa con il proprio relatore.

4. I valori corrispondenti alle lettere e) e f) del comma 3 sono attribuiti dalla commissione, la quale verifica altresì il rispetto delle condizioni stabilite dal comma 5.

5. In ogni caso, la somma dei punti attribuiti al candidato in base alle lettere c), d), e) f), del comma 3 non può essere superiore a tre.

6. Qualora il voto risultante dal calcolo precedente sia pari a centodieci, la commissione, all'unanimità, può concedere la lode. In tal caso, la commissione può altresì decidere, all'unanimità, di concedere un Encomio, per l'eccezionalità del *curriculum* del candidato. Per concedere l'Encomio è necessario che il candidato stesso presenti una media di partenza, come calcolata ai sensi della lettera a) del comma 4, pari o superiore a 107, abbia superato almeno 5 esami di profitto, di cui almeno 2 caratterizzanti, con il massimo dei voti e la lode, si laurei in corso e abbia svolto una prova finale che la Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 abbia ritenuto particolarmente apprezzabile, anche per la presenza di elementi di originalità.



7. Al termine della deliberazione, il/la Presidente proclama pubblicamente l'esito della prova finale e la relativa votazione.

8. I verbali degli esami di laurea sono tempestivamente registrati *online* dal/la Presidente della Commissione.